



CONTRATTARE LA SICUREZZA

Campagna per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali nelle costruzioni,
settore

LEGNO - ARREDO



Cosa si intende per
"malattia professionale"
nel nostro ordinamento
legislativo?

Quali le patologie più
frequenti ed i rischi più
diffusi nei settori delle
costruzioni, cioè edilizia,
legno-arredo, cemento,
laterizi, lapideo?

Cosa fare per prevenire gli
infortuni? Cosa fare in caso
di malattia o incidente
sul lavoro?

In che modo il Patronato
può aiutarti?

Dove trovo il Patronato?

*Sfoggia questo opuscolo
per le risposte...*

COSA VUOL DIRE MALATTIA PROFESSIONALE?

Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all'attività o all'ambiente di lavoro (malattie muscolo-scheletriche, sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene, ecc.); perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.

Il Testo Unico n. 1124/65 (delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l'Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura), che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche.

L'ultima revisione è stata effettuata nel 2008.

Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità.

Anche se con ritardo, quindi, in Italia, come è avvenuto in altri paesi, il riconoscimento delle malattie professionali può avvenire per i casi non esplicitamente previsti nelle tabelle (sistema misto). Tuttavia, l'onere di dimostrare il nesso causale con il lavoro è a carico del lavoratore.





SETTORE LEGNO

In Italia rappresenta uno degli ambiti produttivi di maggiore consistenza del sistema manifatturiero, secondo per rischio di infortunio solo a quello della metallurgia.

Si registra inoltre un'alta incidenza di malattie professionali in particolare osteomuscolari e del tessuto connettivo, con disturbi dei tessuti

molli, favorite dall'utilizzo di strumentazioni spesso di tipo artigianale e manuale; patologie dell'orecchio, per il rumore prodotto dalle macchine; quelle del sistema nervoso (14%) e i tumori, che sono quasi esclusivamente quelli maligni dell'apparato respiratorio, causati dalle polveri inalate durante le operazioni di taglio del legname.

Secondo il tipo di agente causale, principalmente, le malattie indennizzate sono determinate dal lavoro ripetitivo cadenzato da movimenti irregolari e ripetuti nel tempo, dal sollevamento di un carico e da vibrazioni, quasi tutte da rumore.

RISCHIO DA POLVERI E DA FORMALDEIDE

La medicina industriale conviene sul fatto che la lavorazione e il trattamento del legno come materia prima o materia di lavorazione possono dare malattie da lavoro.

Per polvere di legno si deve intendere "la sospensione di particelle di legno disperse nell'aria", prodotte durante la lavorazione del legno in quantità e qualità variabile, in funzione della tipologia di lavorazione e delle specie legnose impiegate.

I potenziali effetti dannosi sulla salute sono determinati dalla penetrazione e dalla deposizione delle particelle nelle vie aeree secondo diversi meccanismi che spesso agiscono in associazione con altri fattori.

MALATTIE PROFESSIONALI CAUSATE DA POLVERI DI LEGNO DURO:

- TUMORI DELLE CAVITÀ NASALI
- TUMORI DEI SENI PARANASALI

La lavorazione del legno rappresenta un comparto lavorativo collocato tra le attività più rischiose (dati INAIL), a maggior rischio di malattie professionali, quali tumori della cavità nasali e malattie croniche dell'apparato respiratorio.

A cosa è dovuta la tossicità del legno?

Il legno non è tossico, ma ogni volta che è segato, perforato, levigato, piallato e carteggiato, produce polvere che, dispersa nell'aria e inalata, espone al rischio di numerose malattie respiratorie croniche e tumorali. Il rischio è proporzionale al tempo d'esposizione, al tipo di legno, alle dimensioni delle particelle e a fattori individuali (fumo, malattie respiratorie croniche, predisposizione genetica).

Infatti il lavoratore non solo "può inalare polveri di legno ogni volta che il legno viene segato, perforato, tagliato, piallato, levigato e carteggiato". Può inalarle "anche quando pulisce i macchinari con aria compressa, pulisce a secco i pavimenti ed effettua dei lavori di manutenzione sulle macchine in presenza di polveri depositate".

Bisogna ricordare che la polvere generalmente "si deposita su tutte le superfici dei locali, soprattutto nelle zone meno transitate e pulite. In questi casi si sollevano in genere considerevoli quantità di polveri, per cui i lavoratori possono essere notevolmente esposti anche se in modo occasionale e per brevi periodi".

In ogni caso "i valori più alti delle concentrazioni, nella seconda lavorazione del legno, si riscontrano durante la fase lavorativa della carteggiatura".

COSA PREVEDE IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA?

Titolo IX del D.Lgs 81/08 – Sostanze pericolose

Il Decreto legislativo 81/2008 prevede a carico delle varie figure coinvolte nel sistema di sicurezza e protezione aziendale “particolari obblighi e compiti volti alla prevenzione dei rischi per la salute, alla modifica degli adempimenti organizzativi procedurali, comportamentali e tecnici, quali:

- valutazione dell'esposizione a polveri di legno duro;
- attuazione di tutte le misure tecnologicamente attuali previste per il contenimento della quantità di polvere nell'aria ambiente;
- mantenimento e controllo tramite il monitoraggio ambientale del valore limite di esposizione che non deve essere superato (**vedi nuova normativa Ue**);
- istituzione e/o aggiornamento del registro di esposizione per il lavoratori esposti alla polvere di legno duro (agente cancerogeno) nel quale è riportato, per ciascuno di essi, l'attività svolta;
- limitazione del numero dei lavoratori esposti a polveri di legno duro con la segregazione delle lavorazioni ove è possibile e con maggiore rotazione dei lavoratori;
- formazione ed informazione degli esposti da effettuare con continuità e/o quando si verificano modifiche al ciclo produttivo;
- raccolta e immagazzinamento delle polveri di legno duro, ai fini dello smaltimento, utilizzando contenitori ermetici etichettati;
- fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale con l'elaborazione di una relativa procedura per la pulizia, la sostituzione ed il controllo prima e dopo ogni utilizzazione.

NUOVA NORMATIVA UE: POLVERI DI LEGNO

La Direttiva 2398/2017 ha previsto nuovi valori limite di esposizione professionale da rispettare per scongiurare effetti nocivi dati dall'uso di agenti cancerogeni. Con il **Decreto Legislativo n. 44 del 1 giugno 2020** l'Italia ha dato attuazione alla direttiva (Ue) prevedendo un nuovo limite di esposizione per la polvere di legno duro: il valore, precedentemente pari a **5 mg/mc viene portato a 3 mg/mc** a titolo transitorio. Dal 17/01/2023, **scenderà a 2 mg/mc**.

È noto che gli effetti cancerogeni delle polveri di legno sono attribuibili alle sole specie di legni duri, ma è altrettanto noto che nella maggior parte delle realtà avviene la lavorazione di polveri di specie mista, con la conseguente difficoltà di misurazione delle polveri di solo legno duro. La direttiva in questo caso dispone che il **valore limite sia applicato a tutte le polveri di legno presenti**.

Mentre nel decreto attuativo si fa ancora riferimento alle polveri di legno duro (noce, faggio, rovere, mogano, ciliegio, palissandro, ebano, ecc.), sono esclusi i legni notoriamente teneri (abete, larice, pino, pioppo, betulla, ecc.).

Anche i legni compensati, i truciolati, possono essere ritenuti teneri, ma solo se il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono realizzati con legni non appartenenti all'elencazione dei legni duri.

Si sottolinea che il rispetto dei limiti non garantisce assenza di rischio, che resta comunque da valutare come rischio residuo dopo aver cercato di ottenere una limitazione dell'esposizione tramite misure tecnico-organizzative quali:

- la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che sia meno nocivo alla salute del lavoratore;
- il ricorso a un sistema chiuso;
- altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori, tenendo conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per gli esposti a rischio cancerogeno, viene previsto che *“il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”*.

NB: L’attuazione della nuova normativa può essere l’occasione come RSU e RLS per aprire, insieme alla Fillea Cgil, uno specifico confronto sindacale con l’Azienda sui temi della salute e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PUÒ ATTENUARE IL RISCHIO: QUALE MISURE DI PREVENZIONE SI POSSONO ADOTTARE PER RIDURRE IL RISCHIO?

Non esiste una dose di esposizione alle polveri di legno che consenta di definire un “rischio zero”. La prudenza impone di ridurre al minimo o annullare l’inalazione delle polveri provenienti dai processi di lavorazione dei legni duri.

Le azioni preventive più efficaci per ridurre al minimo il rischio sono:

- Utilizzo di locali arieggiati e muniti d’impianti di aspirazione;
- Regolare e sistematica pulizia dei locali attraverso l’utilizzo di aspiratori, da usare anche per i vestiti, gli oggetti lavorati e gli attrezzi;
- Utilizzo d’idonei dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie, come le maschere facciali,

occhiali, copricapo, guanti e tuta possibilmente in cotone a trama fitta con polsi elastici per una migliore protezione;

- Non usare abiti della vita civile;
- In caso di disturbi nasali (secrezioni abbondanti, sanguinamento) e disturbi degli occhi, della pelle, tosse continua, difficoltà a respirare, è necessario rivolgersi al medico e sottoporsi a eventuali esami diagnostici.

La prevenzione è un obbligo del datore di lavoro, ma i Rappresentanti per la Sicurezza e gli altri lavoratori giocano un ruolo importante nel migliorare l'ambiente di lavoro. La partecipazione dei lavoratori è determinante per una buona gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e un fattore chiave nella riduzione delle malattie professionali.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro ha numerosi obblighi specifici in tema di agenti cancerogeni/mutageni, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale:

- sostituzione delle sostanze, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti;
- misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
- misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
- valutazione dei rischi;
- campionamenti periodici;
- sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione);

- predisposizione e aggiornamento del Registro degli esposti con **invio telematico triennale a Inail**. È previsto quando i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni ed è curato per il tramite del medico competente. L'RSPP e RLST hanno accesso al registro. Il Registro andrà inserito nel Dvr.

FORMALDEIDE

Questa sostanza trova ampio uso nell'industria chimica: la formaldeide viene utilizzata per produrre resine sintetiche e vernici. Ma la formaldeide si nasconde in molti altri prodotti in commercio: basti pensare che i materiali da costruzione come i compensati, truciolati o i pannelli fonoisolanti utilizzati per i controsoffitti di abitazioni possono presentare tracce di formaldeide.

La formaldeide è utilizzata come collante nella produzione di mobili, in particolare nei pannelli. Le lavorazioni che comportano potenziale aggiunta di formaldeide sono quelle che prevedono l'impiego di materiali, colle e vernici nel cui processo produttivo sia previsto l'impiego di formaldeide.

Esempio tipico sono le resine urea formaldeide (UF), urea melammina formaldeide (MUF), melammina formaldeide (MF), fenolo formaldeide (PF) e le loro combinazioni.

In alcuni prodotti impiegati dall'industria del mobile, pannelli in particolare, viene utilizzata una resina derivata dalla condensazione dell'urea con la formaldeide per cui l'emissione della formaldeide può essere significativa per lunghi periodi.

Essendo un gas la formaldeide è soggetta a vaporizzazione e di conseguenza ad inalazione. Il suo assorbimento avviene rapidamente data la sua elevata solubilità, si deposita e agisce sulle prime vie respiratorie causando irritazione, tosse, eritemi cutanei ma è stata dimostrata causa anche dell'insorgenza di malattie professionali quali il tumore della rinofaringe.

MALATTIE PROFESSIONALI CAUSATE DA FORMALDEIDE:

• TUMORI DEL NASOFARINGE

La Direttiva Europea 2019/983 modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2019 n. L 164/23).

La direttiva definisce dei valori limite di esposizione per la formaldeide.

Finora, non vi era mai stato un riferimento univoco per i limiti di esposizione alla formaldeide dei lavoratori, e questa mancanza ha fatto sì che a livello dei singoli stati membri, ma a volte anche a livello più locale, si seguissero indirizzi differenti. Il tema era diventato ancora più sentito in questi ultimi anni dopo la **riclassificazione della formaldeide come cancerogeno di categoria 1B, a partire dal 2016.**

Ora, con la nuova direttiva, recepita nel nostro paese dal Decreto Legislativo n. 44 del 1 giugno 2020, esiste un limite guida a livello europeo:

- TWA (8h): $0,37 \text{ mg/m}^3$ - 0,3 ppm
- STEL (15 min): $0,74 \text{ mg/m}^3$ - 0,6 ppm

In Italia è stato previsto un periodo transitorio di 5 anni (fino all'11 luglio 2024) ad un valore limite di $0,62 \text{ mg/m}^3$, trascorso il quale andrà a regime il limite di $0,37 \text{ mg/m}^3$.

CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

La Fillea Cgil è a disposizione, insieme al delegato sindacale e al **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, per aprire un confronto con l'azienda, al fine di migliorare le condizioni di tutti i lavoratori, costruendo specifiche piattaforme per cambiare l'organizzazione del lavoro, ridistribuire meglio i carichi, fare gli investimenti necessari (anche godendo di agevolazioni e contributi pubblici).

Per fare ciò, occorre però anche la massima solidarietà e iniziativa di tutti i colleghi. Se ci sono problemi, contattaci (vedi più avanti l'elenco delle nostre sedi in tutta Italia).



CONTRATTO NAZIONALE LEGNO: COSA PREVEDE SULLA SICUREZZA

Informazione e formazione

R.L.S. è l'interlocutore istituzionale della direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'azienda deve provvedere affinché ciascun lavoratore sia adeguatamente informato e formato.

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione con RLS, medico competente e RSPP per condividere

le procedure di prevenzione, l'andamento degli infortuni, i programmi di formazione specifica e la valutazione dei rischi, al fine di migliorare la sicurezza complessiva e prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali. Il verbale di questa riunione deve essere consultabile da tutti i partecipanti.

Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti e comunque garantita per tutti i lavoratori dall'inizio del rapporto di lavoro.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Ai lavoratori del settore legno che prestino la loro opera in cantieri verrà erogata la seguente formazione:

- 16 ore una tantum qualora operino per la prima volta in un cantiere;
- 8 ore annuali di formazione aggiuntive a quelle previste dall'art. 37 del D.Lgs.81/2008 ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94. Le suddette ore dovranno essere specificatamente dedicate alla sicurezza in cantiere.

PREVENZIONE

il datore di lavoro deve:

- in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

I lavoratori devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I lavoratori hanno diritto di:

- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (RLS);
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza.

In caso di infortunio o malattia professionale:

Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale:

- a partire dal giorno seguente l'infortunio e per un massimo di 12 mesi, una integrazione dell'indennità, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione (per gli addetti all'industria boschiva assunti a tempo determinato, fino alla fine della campagna lavorativa).

Durante la degenza dovuta a causa di infortunio sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica accertata con certificato rilasciato dall'INAIL; in caso di malattia professionale, il posto sarà conservato per il periodo per il quale lo stesso percepisce dall'INAIL l'indennità temporanea (per i lavoratori addetti all'industria boschiva assunti a tempo determinato fino al termine della campagna lavorativa).

COSA FARE QUANDO TI AMMALI O SEI VITTIMA DI UN INCIDENTE SUL LAVORO?

Se subisci un infortunio o presumi di esserti ammalato a causa del lavoro:

- contatta subito il delegato sindacale della tua azienda, che può aiutarti ad avere dal patronato Inca Cgil l'assistenza e la tutela necessarie;
- coinvolgi il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS), che può intervenire subito e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire il contesto nel quale è avvenuto l'incidente;
- fatti accompagnare al più vicino Pronto soccorso. In caso di ricovero, l'ospedale ha l'obbligo di inviare una copia del certificato di prognosi all'Inail. Un'altra copia consegnala al tuo datore di lavoro. Fai attenzione a conservarne una anche per te, da consegnare al patronato Inca affinché possa attivare tutte le pratiche necessarie per il rispetto dei tuoi diritti.



IL RUOLO FONDAMENTALE DEL PATRONATO

Se sei vittima di un incidente sul lavoro o presumi di essere affetto da una malattia professionale è importante rivolgersi all'Inca. Presso il Patronato della Cgil potrai:



- accertarti che l'infortunio sia stato **denunciato all'Inail**;
- controllare che il datore di lavoro abbia descritto correttamente la dinamica dell'infortunio o abbia **riferito sulle sostanze nocive con le quali sei venuto in contatto e che hanno causato una malattia**;
- verificare che il datore di lavoro e l'Inail ti **riconoscano la retribuzione dovuta**;
- trovare l'assistenza nella presentazione delle domande per ottenere il riconoscimento del danno e le prestazioni sanitarie che ti spettano;
- ricorrere in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero **insufficienti o sbagliate**.

Inoltre, se pensi che la malattia di cui sei affetto sia riconducibile al lavoro, presso il Patronato della Cgil potrai:

- impedire al tuo datore di lavoro di nascondere la malattia professionale;
- avere l'assistenza medico legale, senza ricorrere agli studi medici privati, per accertarti che la **patologia sia effettivamente riconducibile al lavoro svolto**;
- **inoltrare la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento** e successivamente, qualora le tue condizioni di salute dovessero aggravarsi, richiedere una revisione delle prestazioni Inail, già riconosciute;
- avviare un ricorso in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate.

Elenco Strutture Fillee Cgil

LOCALITÀ	RECAPITO	CAP	TELEFONO
Agrigento	Via Matteo Cimarra, 29	92100	0922/080409
Alessandria	Via Cavour, 27	15121	0131/308209
Ancona	Via 1° Maggio, 142/A	60131	071/285741
Aosta	Via Lino Binet, 24	11100	0165/271641
Arezzo	Via Monte Cervino, 24	52100	0575/393440
Ascoli Piceno	Viale Costantino Rozzi, 13/F	63100	0736/345363
Asti	Piazza Marconi, 26	14100	0141/533580
Avellino	Via Padre Paolo Manna, 11/31	83100	0825/780486
Bari	Via Natale Loiacono, 20/B	70126	080/5798260
Andira - BAT	Via Guido Rossa, 17	76123	0883/592568
Belluno	Viale Fantuzzi, 19 D	32032	0437/948046
Benevento	Via Leonardo Bianchi, 9	82100	0824/50644
Bergamo	Via Garibaldi, 3	24122	035/3594260
Biella	Via Lamarmora, 4	13900	015/3599229
Bologna	Via Marconi, 67/2	40122	051/6087630
Bolzano	Via Roma, 79	39100	047/1926461
Brescia	Via Fratelli Folonari, 10	25100	030/3729324
Brianza	Via Premuda, 17	20052	039/2731231
Brindisi	Viale Palmiro Togliatti, 44	72100	0831/586135
Cagliari	Viale Monastir, 15	09122	070/2797224
Caltagirone	Scala Santa Maria, 7	95041	0933/21435
Caltanissetta - Gela	Via Pitagora, 19	93012	0933/823873
Campobasso	Via T. Mosca, 11	86100	0874/481575
Carbonia - Iglesias	Via Partigiani, 26	09013	0781/670946
Caserta	Via Verdi, 22	81100	082/3326573
Castrovillari	Via Alfano, 12	87012	0981/500653
Catania	Piazza Dante, 6/7	950124	095/310815
Catanzaro Crotone Vibo	Via Salita Piazza Roma, 11	88100	0961/741324
Cesena	Via T. Maccio Plauto, 90	47521	0547/642146
Chieti	Via P. B. Valera, 44	66100	0873/367504
Cantù - Como	Via Ettore Brambilla, 3	22063	031/709981
Cosenza	Via Dell'autostazione, 34	87100	0984/1574951
Cremona	Via Mantova, 25	26100	0372/448605
Crotone	Via Pantusa, 32	88900	0962/903030
Cuneo	Via Coppino, 2 bis	12100	0171/452516 .09
Enna	Via Carducci, 16	94100	0935/519100
Fermo	Via Dell'annunziata, 1	63900	0734/220813
Ferrara	Piazza Verdi, 5	44121	0532/783111
Firenze	Borgo Dei Greci, 3	50122	055/2700519
Foggia	Via Della Repubblica, 68	71121	0881/772059
Forlì	Via Pelacano, 3	47122	0543/453747
Frosinone	Via Mola Vecchia, 2/A	03100	0775/853641
Genova	Via San G. D'acri, 6	16152	010/6028272
Gioia Tauro	Via Bellini	89013	0966/52396
Gorizia	Via Canova, 1	34170	0481/522518
Grosseto	Via Repubblica Domenicana, 80/G	58100	0564/4559139

Imola	Via Emilia, 44	40026	0542/605645 .46
Imperia	Via De Sonnaz, 10	18100	0183/769910
La Spezia	Via Bologna, 9	19124	0187/547228
L'aquila	Via Saragat	67100	0862/6600214 .207
Latina	Via Cerveteri, 2/4 7	04100	0773/664655
Lecce	Via Merine, 33 - Pal. Maglio	73100	0832/344280
Lecco	Via Besonda, 11	23900	0341/488226
Legnano	Via Calatafimi, 37	20025	0331/488011
Livorno	Via Giotto Ciardi, 8	57124	0586/228428
Lodi	Via Lodivecchio, 31	26900	037/161601
Lucca	Via Luperini, 1115/F	55100	0583/441563
Macerata	Via Garibaldi, 2/4	62100	0733/245711
Mantova	Via A. Altobelli, 5	46100	0376/202243
Massa Carrara	Viale XX Settembre	54033	0585/848311 .07
Matera	Via N. Ruggeri, 3	75100	0835/334203
San Gavino Monreale (Medio Campidano)	Via Parrocchia, 111	09037	070/9375288 .300
Messina	Via Peculio Frumentario, 6	98122	090/770957
Milano	Corso Porta Vittoria, 43	20122	02/55025266
Modena	P.Zza Cittadella, 36	41123	059/326111
Molise	Via T. Mosca, 11	86100	0874/481575
Napoli	Via Toledo, 352	80134	081/19478511
Novara - Verbanò	Via G. Mameli, 7	28100	0321/665255
Nuoro	Via Oggiano, 15	08100	0784/35220
Ogliastra	Tortoli' Via Bacassara, 13	08048	0782/622050
Olbia Tempio	Via Del Piave, 44	07026	0789/557023
Oristano	Corso Umberto, 16	09170	0783/74064
Padova	Via Longhin, 117	35129	049/8944211
Palermo	Via Meli, 5	90100	091/6110567
Parma	Via Casati Confalonieri, 5	43125	0521/2979
Pavia	Via Damiano Chiesa, 2	27100	0382/389232
Perugia	Via Del Bellocchio, 26	06128	3293811838
Pesaro	Via Gagarin, 179	61122	0721/420218
Pescara	Via B. Croce, 108	65126	085/4543326 .406
Piacenza	Via XXIV Maggio, 18	29121	0523/459720
Pisa	Viale Bonaini, 71	56125	050/515212
Pistoia	Viale Puccini, 104	51100	0573/378515
Pordenone	Via San Valentino, 30	33170	0434/545227
Potenza	Via Bertazzoni, 100	85100	0971/301209 .30
Prato	P.Zza Mercatale, 89	59100	0574/459224
Ragusa	Vico Cairoli	97100	0932/656227
Ravenna	Via Matteucci, 15	48121	0544/244275
Reggio Calabria - Locri	Via Santa Lucia Al Parco 6/A	89123	0965/893505
Reggio Emilia	Via Roma, 53	42121	0522/457314
Rieti	Via Garibaldi, 174	2100	0746/270194
Rimini	Via Caduti Di Marzabotto, 30	47922	0541/779915
Roma e Lazio	Via Buonarroti, 12	00185	06/46206601
Roma Est	Via Padre Lino Da Parma, 3	00156	06/4111591
Roma Nord	P.za S. Giovanni Battista De La Salle, 3a	00165	06/86979752
Roma Ovest	Via Costanzo Casana, 207 - Lido di Ostia	00121	06/5693333

Roma Sud Pomezia	Via Lamarmora, 32 - Pomezia	00040	06/9107151
Rovigo	Via Calatafimi, 1/B	45100	0425/377335
Salerno	Via Francesco Manzo, 64	84123	089/2586711
Sassari	Via Rockefeller, 35	07100	079/210718
Savona	Via Boito, 2	17100	019/838981
Siena	Piazza Lizza, 11	53100	0577/254818 .9
Siracusa	Viale Santa Panagia, 205-207	96100	0931/963200
Sondrio	Via Torelli, 3	23100	0342/541311
Taranto	Via Aristosseno, 21	74121	099/4773863
Teramo	Viale F. Crispi, 173	64100	0861/210944
Terni	Vico S. Procolo, 8	5100	0744/496209
Torino	Via Pedrotti, 5	10152	011/2442484
Trapani	Via Garibaldi, 77	91100	0923/28660
Trento	Via Dei Muredei, 8	38122	0461/040914
Treviso	Via Dandolo, 4	31100	0422/4091
Trieste	Via Ponderes, 8	34131	040/3788221
Udine	Viale G.B. Bassi, 36	33100	0432/550340
Aosta - Valle D'aosta	Via Binel, 24	11100	0165 271641
Darfo Boario Terme (BS) Vallecarnonica	Via Saletti, 14	25047	0364/543201
Varese	Via Nino Bixio, 37	21100	0332/1956238
Venezia	Via Ca' Marcello, 10	30172	041/5491249
Verbania	Via F.Li Cervi, 11	28921	0323/402315
Vercelli Valsesia	Via Stara, 2	13100	0161/224106
Verona	Via Luigi Settembrini, 6	37123	045/8674640
Vibo Valentia	Viale Affaccio, 59	89900	0963/591521
Vicenza	Via Vaccari, 28	36100	0444/564844
Viterbo	Via G. Saragat, 8	01100	0761/270290

REGIONE	RECAPITO	CITTÀ - CAP	TELEFONO
Abruzzo - Molise Regionale	Via B.Croce, 108	Pescara - 65100	085/45341
Alto Adige Regionale	Via Roma, 79	Bolzano - 39100	047/1926461
Basilicata Regionale	Via Bertazzoni, 100	Potenza - 85100	0971/301209
Calabria Regionale	Via Massara, 22	Catanzaro - 88100	0961/778427
Campania Regionale	Via Toledo, 353	Napoli - 80134	081/19478511
Emilia Romagna Regionale	Via Marconi, 67/2	Bologna - 40122	051/6087630
Friuli Venezia Giulia Regionale	Viale Gio Batta Bassi, 36	Udine - 33100	0432/550340
Lazio Regionale	Via Buonarroti, 12	Roma - 00185	06/46206601
Liguria Regionale	Via San Giovanni D'acri, 6	Genova - 16152	010/6028272
Lombardia Regionale	Via Palmanova, 22	Milano - 20132	02/54107581
Marche Regionale	Via 1° Maggio, 142/A	Ancona - 60131	071/285741
Molise Regionale	Via Mosca, 11	Campobasso - 86100	0874/481575
Piemonte Regionale	Via C. Pedrotti, 5	Torino - 10152	011/2442247
Puglia Regionale	Via V. Calace, 4	Bari - 70123	080/5736231
Sardegna Regionale	Viale Monastir, 15	Cagliari - 09122	070/2797225
Sicilia Regionale	Via Bernabei, 24	Palermo - 90134	091/6825569
Toscana Regionale	Via Pier Capponi, 7	Firenze - 50132	055/5036202
Trentino Regionale	Via Dei Muredei, 8	Trento - 38122	0461/040914
Valle D'aosta Regionale	Via Lino Binel, 24	Aosta - 11100	0165/271641
Veneto Regionale	Via Peschiera, 5	Mestre, Venezia - 30174	041/5497834



www.filleacgil.net